

PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITA' CRIMINOSE E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

D.lgs.231/07 modificato dal D.lgs. 90/2017 di recepimento della Direttiva 849/2015/UE
(IV Direttiva antiriciclaggio)

a cura del dott. Pasquale Mazzitelli
consulente antiriciclaggio

Crotone, 18/11/2017

Argomenti trattati

- ✓ Novità introdotte dal D.lgs. 90/2017 (recepimento IV Direttiva)
- ✓ Analisi, valutazione e mitigazione del rischio
- ✓ Adeguata verifica della clientela
- ✓ Conservazione dei dati e delle informazioni
- ✓ Segnalazione di operazioni sospette
- ✓ Comunicazioni oggettive all'UIF
- ✓ Comunicazioni contante ultra soglia al MEF
- ✓ Sistemi interni di segnalazioni anonime (*whistleblowing*)
- ✓ Sistema sanzionatorio
- ✓ Procedimento sanzionatorio

Novità

Il **D.lgs. 90/2017** entrato in vigore il 4/7/2017 ha recepito la **Direttiva (UE) 2015/849/2015** (cd. IV Direttiva antiriciclaggio) apportando sostanziali modifiche al D.lgs. 231/07:

- ✓ Abolizione degli obblighi di registrazione
- ✓ Istituzione del registro dei titolari effettivi di società e trust
- ✓ Abolizione dell'obbligo di restituzione fondi al cliente
- ✓ Invio di comunicazioni oggettive
- ✓ Inserimento delle persone politicamente esposte (PEP) nazionali
- ✓ Utilizzo di sistemi interni di segnalazione anonima delle violazioni (Whistleblowing)
- ✓ Modifiche al procedimento sanzionatorio
- ✓ Estensione dell'utilizzabilità dei dati ai fini fiscali da parte della GdF

Il nuovo ruolo degli organismi di autoregolamentazione

- ✓ Promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti;
- ✓ **previo parere del CSF**, sono responsabili dell'elaborazione e dell'aggiornamento di regole tecniche in materia di procedure e metodologie di:
 - analisi e valutazione del rischio
 - controlli interni
 - adeguata verifica e conservazione
 - formazione del personale
- ✓ applicano sanzioni disciplinari nei confronti dei propri iscritti e comunicano al MEF e al Ministro della giustizia il numero dei procedimenti avviati o conclusi;
- ✓ possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette per il successivo inoltro all'UIF.

Analisi, valutazione e mitigazione del rischio

I soggetti obbligati adottano procedure oggettive e coerenti per l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento di terrorismo tenendo conto di fattori di rischio associati:

- ✓ alla tipologia di clientela;
- ✓ all'area geografica di operatività;
- ✓ ai canali distributivi;
- ✓ ai prodotti e ai servizi offerti.

La valutazione deve essere **documentata**, periodicamente **aggiornata** e **messa a disposizione** degli organismi di autoregolamentazione e delle autorità competenti: MEF, UIF, DIA, GdF.

E' fatto obbligo di adottare presidi e attuare controlli adeguati alla propria natura e dimensione.

Analisi, valutazione e mitigazione del rischio

Nel graduare l'entità delle misure si deve tenere conto dei criteri seguenti:

a) con riferimento al cliente (profilo soggettivo):

- natura giuridica
- prevalente attività svolta
- comportamento tenuto al momento della prestazione professionale
- area geografica di residenza

b) con riferimento alla prestazione professionale (profilo oggettivo):

- tipologia
- modalità di svolgimento
- ammontare
- frequenza, volume delle operazioni e durata della prestazione
- ragionevolezza, rispetto alla capacità economica del cliente
- area geografica di destinazione del prodotto e oggetto dell'operazione/prestazione

QUANDO

Adeguata verifica della clientela

- ✓ in occasione del **conferimento dell'incarico** per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- ✓ in occasione dell'esecuzione di **un'operazione occasionale** che comporti la **trasmissione** o la **movimentazione** di mezzi di pagamento di importo **pari o superiore a 15.000 euro** indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata;
- ✓ quando vi è il **sospetto** di riciclaggio o finanziamento del terrorismo indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- ✓ quando vi sono **dubbi** sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati **ottenuti precedentemente** ai fini dell'identificazione.

Adeguate verifica della clientela

DEROGA

L'adeguata verifica non è prevista in relazione allo svolgimento dell'attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali e dagli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla L. 12/1979.

Adeguate verifica della clientela

L'attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo **deve essere espletata prima del conferimento dell'incarico** per lo svolgimento di una prestazione professionale (art. 18, comma 2).

Gli obblighi si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti, nonché riformulata nei riguardi di quelli già acquisiti qualora essa si renda opportuna in relazione al mutato livello di rischio rispetto all'ultima adeguata verifica effettuata.

I professionisti sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo **fino al momento dell'incarico** quando esaminano la posizione giuridica del cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.

Adeguata verifica della clientela

Attività rientranti negli obblighi e attività escluse

| ATTIVITA' | Fino al 3/7/2017 | dal 4/7/2017 |
|--|------------------|--------------|
| Redazione e trasmissione dichiarazioni fiscali | NON SOGGETTE | NON SOGGETTE |
| Incarichi di Sindaco con revisione legale | SOGGETTE | SOGGETTE |
| Incarichi di Sindaco senza revisione legale | NON SOGGETTE | SOGGETTE |
| Incarichi di Sindaco per soggetti "vigilati" | NON SOGGETTE | NON SOGGETTE |
| Curatele fallimentari ed altri incarichi di natura giudiziale | NON SOGGETTE | NON SOGGETTE |
| Docenze a corsi e convegni | NON SOGGETTE | NON SOGGETTE |
| Mediazione per conciliazione controversie civili e commerciali | NON SOGGETTE | SOGGETTE |

Adeguate verifica della clientela

Cliente: soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni, ovvero richiede oppure ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico.

Esecutore: soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.

Titolare effettivo: persona fisica o persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

COME

Adeguate verifica della clientela

- ✓ Identificazione del cliente o dell'esecutore
- ✓ Identificazione dell'eventuale titolare effettivo
- ✓ Informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale
- ✓ Controllo costante sul rapporto con il cliente (monitoraggio)

Adeguate verifica della clientela

Titolare effettivo di cliente diverso da persona fisica

Coincide con la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, ovvero il relativo controllo.

In caso di società di capitali:

- **Proprietà diretta**: partecipazione al capitale sociale superiore al 25%
- **Proprietà indiretta**: partecipazione al capitale sociale superiore al 25% posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona

Adeguate verifica della clientela

Titolare effettivo di cliente diverso da persona fisica

Se l'esame dell'assetto societario non consente di individuare il detentore o i detentori della proprietà diretta o indiretta, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile:

- il controllo della **maggioranza dei voti** esercitabili in assemblea ordinaria
- il controllo dei **voti sufficienti** per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria
- l'esistenza di particolari **vincoli contrattuali** che consentano di esercitare un'influenza dominante

Qualora l'applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare il TE, quest'ultimo coincide con la persona o le persone fisiche titolari di **poteri di amministrazione o direzione della società**.

Adeguate verifica della clientela

Titolare effettivo di persona giuridica privata

- ✓ Fondatori (se in vita);
- ✓ beneficiari (quando individuati o individuabili);
- ✓ titolari di funzione di direzione e amministrazione.

Adeguata verifica della clientela

Registro dei titolari effettivi

- ✓ Sarà istituito con decreto del MEF e tenuto presso una sezione speciale ad accesso riservato del Registro delle imprese.
- ✓ Indicherà la titolarità effettiva di **imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private e trust** produttivi di effetti giuridici.

Possono accedere al Registro: MEF, UIF, DIA, DNA, GdF, Autorità di vigilanza, AG, soggetti obbligati e soggetti privati titolari di un interesse giuridico.

NB: La consultazione dei registri non esime il professionista dalla valutazione del rischio (art.21, comma 7).

Adeguata verifica della clientela

OBBLIGHI DEL CLIENTE

I clienti **forniscono per iscritto**, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust devono ottenere e **conservare per 5 anni** le informazioni sulla loro titolarità effettiva e fornirle ai soggetti che adempiono all'adeguata verifica **(NOVITÀ)**.

Il cliente che fornisce dati falsi o informazioni non veritiere è punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10mila a 30mila euro.

Adeguata verifica semplificata

- ✓ Si attua in presenza degli «indici di basso rischio» elencati nel Decreto;
- ✓ Non esime il professionista dall'effettuare l'analisi del rischio, l'individuazione del TE e l'acquisizione delle informazioni sullo scopo della prestazione;
- ✓ Le misure semplificate riguardano esclusivamente il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti previsti per le verifiche ordinarie;
- ✓ E' esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Adeguate verifica semplificata

Le misure semplificate di adeguata verifica della clientela **non sono predeterminabili a priori né univocamente vevoli per tutti i destinatari degli obblighi.**

Secondo l'approccio basato sul rischio, spetta ai soggetti obbligati tanto la valutazione in concreto del rischio quanto la modulazione dell'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo della propria clientela, in misura proporzionata alla dimensione, alla complessità organizzativa e alla natura dell'attività.

(FAQ Dipartimento del Tesoro del 3/10/2017)

LA NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

INDICI DI BASSO RISCHIO

Tipologie di clienti

1. società quotate con obbligo di comunicazione per assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
2. pubbliche amministrazioni o istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche;
3. clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio.

Tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione

1. contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'art.2, c.1 del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;
2. forme pensionistiche complementari, ex D.lgs.252/05, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori dalle ipotesi previste dalla legge;
3. regimi di previdenza che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione della retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
4. prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologia di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;
5. prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità.

Aree geografiche

1. Stati membri;
2. Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
3. Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
4. Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione coerenti con le Raccomandazioni del GAFI.

Altri indici individuati dagli organismi di autoregolamentazione

Ulteriori, eventuali fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elencazione di cui sopra con l'individuazione delle corrispondenti misure semplificate di adeguata verifica da adottare in situazioni di baso rischio.

Adeguate verifica rafforzata

QUANDO

- ✓ in presenza degli «indici di alto rischio» elencati nel Decreto;
- ✓ se il cliente risiede in uno dei Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;
- ✓ in caso di rapporti con persone politicamente esposte (PEP)

LA NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

INDICI DI ALTO RISCHIO

Fattori di rischio relativi al cliente

1. rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
2. clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio;
3. strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
4. società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da società fiduciarie;
5. tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
6. assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta.

Fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione

1. servizi con un elevato grado di personalizzazione offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
2. prodotti o operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
3. rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;
4. pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
5. prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti.

Fattori di rischio geografici

1. Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le Raccomandazioni del GAFI;
2. Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
3. Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
4. Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

Adeguata verifica rafforzata

Paesi terzi ad alto rischio

- Afghanistan
- Bosnia-Erzegovina
- Guyana
- Iraq
- Iran
- Laos
- Siria
- Uganda
- Vanuatu
- Yemen
- Repubblica di Corea

Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione europea del 14/7/2016

NOVITÀ

Adeguate verifica rafforzata

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PEP): persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.

NB: In presenza di un rischio elevato, viene esteso il termine di un anno dalla cessazione della carica pubblica (art.24 c.6).

Adeguate verifica rafforzata

Persone politicamente esposte

- Presidente della Repubblica
- Presidente del Consiglio
- Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario Presidente di Regione
- Assessore regionale
- Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana
- Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15mila abitanti
- Deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale
- Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici
- Giudice della Corte Costituzionale
- Magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti,
- Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Adeguate verifica rafforzata

Persone politicamente esposte

- Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti
- Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri
- Ufficiale di grado apicale delle forze armate
- Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15mila abitanti
- Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del SSN
- Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

Adeguata verifica rafforzata

Familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata alla PEP in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

Soggetti con i quali le PEP intrattengono notoriamente stretti legami:

- ✓ le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- ✓ le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

COME

Adeguate verifica rafforzata

- ✓ Acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo;
- ✓ Approfondire gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale;
- ✓ Applicare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati;
- ✓ Intensificare il controllo costante (monitoraggio).

Adeguate verifica senza la presenza fisica del cliente

- ✓ Clienti i cui dati risultino da atti pubblici, scritture private autenticate o certificati utilizzati per la generazione di firma digitale;
- ✓ clienti in possesso di identità digitale di livello massimo di sicurezza (art.64 D.lgs. 82/05);
- ✓ clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana;
- ✓ clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad altro rapporto o prestazione, purché le informazioni siano aggiornate e adeguate al livello di rischio.

Adeguata verifica da parte di terzi

L'adeguata verifica può essere espletata anche nel caso in cui venga rilasciata **idonea attestazione** da parte dei seguenti soggetti «terzi» che vi abbiano provveduto:

- ✓ intermediari bancari e finanziari;
- ✓ agenti in attività finanziaria (per importi inferiori a 15mila euro);
- ✓ intermediari bancari e finanziari aventi sede in Stati membri;
- ✓ intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo che applica misure analoghe a quelle previste dalla Direttiva;
- ✓ professionisti nei confronti di altri professionisti.

Adeguata verifica da parte di terzi

L'attestazione deve essere **univocamente riconducibile al «terzo»** e trasmessa da questi al soggetto obbligato che se ne avvale.

Quest'ultimo può anche richiedere la trasmissione della copia dei documenti acquisiti dal «terzo» in sede di adeguata verifica.

I soggetti obbligati **devono valutare** se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai «terzi» siano idonei e sufficienti all'adempimento e verificare, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti.

Astensione

Nell'impossibilità di effettuare l'adeguata verifica vige l'obbligo di astenersi dall'instaurare o proseguire il rapporto, la prestazione professionale o l'operazione e valutare l'inoltro della segnalazione.

È **sempre obbligatoria** in caso di rapporti con **società fiduciarie, trust, società anonime** o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Una deroga all'astensione è prevista per il professionista quando esamina la posizione giuridica del cliente.

Conservazione dei dati e delle informazioni

- ✓ Documenti, dati e informazioni acquisiti durante l'adeguata verifica della clientela;
- ✓ originale, ovvero copia avente efficacia probatoria, delle scritture e delle registrazioni inerenti le operazioni;
- ✓ documenti, dati e informazioni utili a prevenire, individuare e accertare attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

La documentazione **deve essere conservata per 10 anni** dalla cessazione della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione e consentire di ricostruire:

- la data del conferimento dell'incarico;
- i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del TE;
- le informazioni sullo scopo della prestazione;
- la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- i mezzi di pagamento utilizzati.

Conservazione dei dati e delle informazioni

Ai sensi dell'art. 32, la modalità di conservazione deve:

- garantire il rispetto della privacy;
- prevenire la perdita dei dati;
- garantire la ricostruzione dell'operatività;
- indicare il nominativo del soggetto che alimenta il sistema di conservazione;
- permettere l'accessibilità completa e tempestiva ai dati;
- garantire l'integrità, la trasparenza e la chiarezza dei dati.

È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa **entro 30 giorni** dal conferimento dell'incarico, dall'esecuzione o dalla cessazione della prestazione.

La documentazione conservata è utilizzabile ai fini fiscali.

Segnalazioni delle operazioni sospette

I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo all'UIF una segnalazione di operazione sospetta quando:

*“**sanno, sospettano** o hanno **motivi ragionevoli** per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle **caratteristiche**, dall'**entità**, dalla **natura** delle operazioni, dal loro **collegamento** o **frazionamento** o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della **capacità economica** e dell'**attività svolta** dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti [...]*

Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedente la soglia dell'art.49 e, in particolare, il prelievo o il versamento di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.”

Segnalazioni delle operazioni sospette

La segnalazione non deve riguardare il reato presupposto ma le attività che attraverso l'operazione o la prestazione richieste hanno quale scopo:

- la conversione, il trasferimento, la sostituzione
- l'occultamento o la dissimulazione
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione

di beni provenienti da attività criminosa, nonché la partecipazione, l'associazione, il tentativo o l'istigazione a commettere tali atti.

Segnalazioni delle operazioni sospette

Nel valutare l'inoltro di una segnalazione si deve tenere conto anche degli:

- ✓ **indicatori di anomalia** (del Ministero della Giustizia) connessi:
 - al cliente;
 - alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali;
 - alle modalità di pagamento dell'operazione;
 - alla costituzione e all'amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi;
 - ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati;
 - ad operazioni contabili e finanziarie.

- ✓ **schemi rappresentativi di comportamenti anomali** (dell'UIF)

Segnalazioni delle operazioni sospette

Tutela del segnalante

Il nominativo del segnalante deve rimanere riservato e non può essere inserito nel fascicolo del PM né in quello per il dibattimento, salvo decreto motivato emesso dall'AG qualora lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati.

Divieto di comunicazione

È fatto assoluto divieto, per i segnalanti, di darne comunicazione all'interessato o a terzi.

È prevista una deroga per favorire lo scambio di informazioni all'interno di un gruppo o di una organizzazione (p.e. tra professionisti che svolgono la professione in forma associata o tra i componenti del collegio sindacale).

Segnalazioni delle operazioni sospette

Flusso di ritorno delle informazioni

L'UIF – con modalità riservate – comunica al segnalante, direttamente o tramite gli organismi di autoregolamentazione, gli esiti delle segnalazioni.

Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti o ai terzi.

Segnalazioni delle operazioni sospette

Esonero dall'obbligo di segnalazione

L'obbligo di segnalazione non si applica ai professionisti per le informazioni che ricevono da un cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso (art. 35, comma 5).

Comunicazioni oggettive all'UIF

I soggetti obbligati dovranno trasmettere all'UIF – secondo modalità e tempi dettati in apposite istruzioni da pubblicarsi sulla G.U. – dati e informazioni, individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

I dati e le informazioni saranno utilizzati per l'approfondimento delle segnalazioni e per l'analisi dei fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'UIF individuerà le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione.

Comunicazioni al MEF

I professionisti hanno l'obbligo, entro 30 giorni, di comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente le violazioni rilevate nell'espletamento della propria attività riferibili:

- ✓ al trasferimento di contante, tra soggetti diversi, pari o superiori a 3mila euro;
- ✓ alla mancata indicazione del nome, ragione sociale del beneficiario e clausola di non trasferibilità di assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a mille euro;
- ✓ agli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente e «girati» ad altri soggetti;
- ✓ alla mancata indicazione del nome, ragione sociale del beneficiario e clausola di non trasferibilità di assegni circolari, vaglia postali e cambiari.

Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione segnalata non sussiste l'obbligo di comunicazione.

Sistemi interni di segnalazione (Whistleblowing)

L'art. 48 del D.lgs. 231/07 impone ai soggetti obbligati di dotarsi di sistemi interni di segnalazione delle violazioni, cioè di procedure idonee per la segnalazione al proprio interno, **da parte di dipendenti o persone in posizione comparabile**, di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni antiriciclaggio.

Le procedure devono garantire:

- ✓ la tutela della riservatezza dei segnalanti e dei segnalati;
- ✓ la tutela del segnalante da condotte ritorsive;
- ✓ lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione anonimo e indipendente.

Sistema sanzionatorio

- ✓ Segue le disposizioni della Legge 689/81
- ✓ Si applica il principio del *favor rei*
- ✓ Introdotto l'istituto del cumulo giuridico (concorso formale, continuazione e reiterazione)
- ✓ Definite due tipologie di sanzioni: base e qualificata
- ✓ Introdotte ulteriori ipotesi aggravate

Sistema sanzionatorio

Le violazioni vengono definite:

- ✓ **ripetute** quando una medesima omissione viene commessa due o più volte;
- ✓ **sistematiche** quando sono parte di un “sistema”, cioè di una pianificazione;
- ✓ **plurime** quando sono più di una, anche se tra loro eterogenee;

Sistema sanzionatorio

Le violazioni sono **gravi** quando ricorrono i seguenti indizi che possono attenersi:

- ✓ all'intensità e al grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
- ✓ ai comportamenti nel corso del procedimento sanzionatorio (grado di collaborazione con le autorità);
- ✓ al contesto in cui si è realizzata la condotta;
- ✓ a condotte esterne rispetto al fatto commesso (come la realizzazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato).

Sistema sanzionatorio

Ulteriori ipotesi aggravate

In caso di omessa segnalazione, se le violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione:

- ✓ è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio, qualora il vantaggio stesso sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a **450mila euro**;
- ✓ è elevato fino a un **milione di euro**, qualora il vantaggio non sia determinabile.

Sistema sanzionatorio

Criteria per l'applicazione delle sanzioni amministrative

- ✓ gravità e durata della violazione;
- ✓ grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- ✓ capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- ✓ entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, se determinabili;
- ✓ entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, se determinabile;
- ✓ livello di cooperazione con le autorità;
- ✓ adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
- ✓ precedenti violazioni.

SANZIONI PENALI

| TIPOLOGIA | DESCRIZIONE | NORMA VIOLATA | SANZIONE |
|---|---|-----------------|--|
| Obblighi di adeguata verifica | Falsificazione o utilizzo di dati e informazioni relative al cliente, TE, esecutore, scopo e natura rapporto o prestazione e operazione | art.55, comma 1 | Reclusione da 6 mesi a 3 anni Multa da 10mila a 30mila euro |
| Obblighi di conservazione | Acquisizione o conservazione di dati falsi o non veritieri su cliente, TE, esecutore, scopo e natura rapporto o prestazione o operazione o si avvale di mezzi fraudolenti | art.55, comma 2 | Reclusione da 6 mesi a 3 anni Multa da 10mila a 30mila euro |
| Obblighi del cliente | Cliente che fornisce dati falsi o informazioni non veritiere | art.55, comma 3 | Reclusione da 6 mesi a 3 anni Multa da 10mila a 30mila euro |
| Divieto di comunicazione | Violazione del divieto di comunicazione della segnalazione e del flusso di ritorno delle informazioni | art.55, comma 4 | Arresto da 6 mesi a 1 anno Ammenda da 5mila a 30mila euro |
| Utilizzo indebito di carte di pagamento | Utilizzo indebito, falsificazione, alterazione carte di pagamento | art.55, comma 5 | Reclusione da 1 anno a 5 anni Multa da 310 a 1.550 euro |

SANZIONI AMMINISTRATIVE

| TIPOLOGIA | DESCRIZIONE | NORMA VIOLATA | SANZIONE |
|---|---|---------------|---|
| Adeguate verifica | Omessa acquisizione e/o verifica dei dati identificativi e delle informazioni sul cliente, TE, esecutore, scopo e natura del rapporto o della prestazione professionale | art.56, c. 1 | 2mila euro (base) da 2500 a 50mila euro (qualificata) |
| Obblighi di astensione | Mancata astensione dall'eseguire l'operazione o la prestazione professionale | art.56, c. 3 | 2mila euro (base) da 2500 a 50mila euro (qualificata) |
| Obblighi di conservazione | Tardiva o mancata conservazione, in tutto o in parte, dei dati, documenti e informazioni previste | art.57, c. 1 | 2mila euro (base) da 2500 a 50mila euro (qualificata) |
| Obblighi di segnalazione | Omessa segnalazione di operazioni sospette | art.58, c. 1 | 3mila euro (base) da 30mila a 300mila euro (qualificata) |
| Obblighi di sospensione | Omessa esecuzione del provvedimento di sospensione dell'UIF | art.58, c. 6 | da 5mila a 50mila euro |
| Obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati | Omesse comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art.46 | art.59, c. 1 | da 5mila a 30mila euro |
| Obblighi informativi nei confronti dell'UIF | Omessa richiesta dei dati e delle informazioni da parte dell'UIF per lo svolgimento dell'attività istituzionale | art.60, c. 1 | da 5mila a 50mila euro |
| Obblighi informativi o di esibizione di documenti in caso di ispezioni | Rifiuto di fornire notizie o di esibire documenti oppure di fornire notizie errate o incomplete in caso di ispezioni da parte delle Autorità | art.60, c. 2 | da 5mila a 50mila euro |
| Limitazione trasferimenti contante, rimesse di denaro, negoziazione a pronti di mezzi di pagamento, assegni bancari, circolari, postali | Inosservanza delle disposizioni di cui all'art.49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 | art.63, c. 1 | da 3mila a 50mila euro |
| Obblighi di comunicazioni al MEF | Violazioni degli obblighi di comunicazioni delle infrazioni di cui all'art.49, commi 1, 5, 6, 7, 12 e all'art.50 | art.63, c. 5 | da 3mila a 15mila euro |

Procedimento sanzionatorio

- ✓ Deve concludersi **entro 2 anni** dalla ricezione della contestazione notificata all'autorità procedente
- ✓ Il termine è prorogato di ulteriori **12 mesi** se il trasgressore ha chiesto l'audizione
- ✓ Tutti i procedimenti che alla data del 4/7/2017 hanno superato i due anni sono estinti e sarà cura dell'amministrazione procedente darne formale comunicazione agli interessati
- ✓ Per i procedimenti in corso alla data del 4/7/2017 il termine è prorogato di ulteriori **12 mesi**, ovvero di **2 anni e 6 mesi** in caso di audizione

Procedimento sanzionatorio - Esempi

- ✓ nel caso in cui l'atto di contestazione sia stato acquisito dall'amministrazione precedente in data **12/3/2015** e non è stata richiesta l'audizione, il termine per la conclusione del procedimento **risulta essere scaduto in data 12/3/2017** e, pertanto, il procedimento **è estinto**;
- ✓ nel caso in cui l'atto di contestazione sia stato acquisito in data **07/01/2015** ed è stata richiesta l'audizione, il termine per la conclusione del procedimento **scade alla data del 07/07/2017** (successiva all'entrata in vigore del D.lgs. 90/2017). Pertanto, il procedimento **non è estinto e il termine per la sua conclusione è prorogato al 07/07/2018**;
- ✓ nel caso in cui l'atto di contestazione sia stato acquisito dall'amministrazione precedente in data **28/10/2016** e non è stata richiesta l'audizione, il termine per la conclusione del procedimento **scade il 28/10/2018 ed è prorogato al 28/10/2019**;
- ✓ nel caso in cui l'atto di contestazione sia stato acquisito dall'amministrazione in data **03/07/2017** ed è stata richiesta l'audizione, il termine per la conclusione del procedimento **scade il 03/01/2020 ed è prorogato al 03/01/2021**.

Procedimento sanzionatorio

Pagamento in misura ridotta

- ✓ Prima della scadenza dei termini per l'impugnazione del decreto sanzionatorio, l'interessato può richiedere il **pagamento in misura ridotta** – pari a un terzo – purché nei 5 anni precedenti non si è avvalso della stessa facoltà. L'istanza va presentata **entro 30 giorni** dalla notifica del decreto (60 gg se residente all'estero)
- ✓ Entro **30 giorni** dal ricevimento dell'istanza, il MEF notifica al richiedente il provvedimento accoglimento o rigetto
- ✓ In caso di accoglimento, il trasgressore ha **90 giorni** di tempo per effettuare il pagamento. Resta sospeso il termine per l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio
- ✓ La misura ridotta si applica anche a tutti i decreti sanzionatori già emanati e notificati agli interessati, ma che alla data del 4/7/2017 non siano ancora divenuti definitivi.

Grazie per l'attenzione

Contatti

e_mail: mazzitelli.pasquale@gmail.com

pec: pasquale.mazzitelli@pec.it

cell.: 392.68.88.827